



# NEWS Euroconference

**Edizione di mercoledì 26 Novembre 2025**

## IVA

**Cassazione n. 12227/2025, su detrazione IVA e inerenza nei rapporti controllante-controllata: perché non può diventare un “no” generalizzato ai beni in comodato**

di Stefano Chirichigno

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Recesso tipico del socio “impresa” penalizzato dal 2026**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## ACCERTAMENTO

**Intelligenza artificiale e fisco: cronaca di una rivoluzione silenziosa**

di Andrea Bongi

## ISTITUTI DEFLATTIVI

**I dinieghi di rimborso sono senza contraddittorio fino all’emanazione del Decreto attuativo**

di Gianfranco Antico

## ACCERTAMENTO

**Indagini finanziarie con presunzione legale anche sul conto cointestato**

di Fabio Campanella



## IVA

# **Cassazione n. 12227/2025, su detrazione IVA e inerenza nei rapporti controllante-controllata: perché non può diventare un “no” generalizzato ai beni in comodato**

di Stefano Chirichigno

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**IVA IN PRATICA**

**IN OFFERTA PER TE € 65 + IVA 4% anziché € 10 + IVA 4%**  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**+35%**



Abbonati ora

Con l'ord. n. 12227/2025, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale per il diritto tributario: la detraibilità dell'IVA sugli acquisti e il principio di inerenza, con particolare attenzione ai rapporti tra società controllanti e controllate. La sentenza, pur muovendosi nel solco della giurisprudenza consolidata, solleva interrogativi affatto trascurabili per la prassi operativa delle imprese e per l'interpretazione del concetto di inerenza ai fini IVA.

## Premessa

La recente ord. n. 12227/2025, offre un nuovo passaggio, importante ma a ben vedere più circoscritto di quanto potesse apparire a prima vista, nel percorso giurisprudenziale sull'inerenza ai fini IVA. Il caso "Alfa" ruota attorno all'acquisto, da parte della controllante, di un impianto di cogenerazione poi utilizzato dalla controllata, con detrazione dell'IVA assolta "a monte" e successivo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria per difetto di inerenza (ovviamente con annessi sanzioni e interessi). La Cassazione conferma le decisioni di merito, ambedue sfavorevoli al contribuente, ribadendo (i) che l'onere probatorio ricade in capo al soggetto passivo e (ii) la necessità di un collegamento diretto tra acquisto e attività esercitata. Se non si valorizza a pieno questo aspetto si rischia di generalizzare oltre misura la portata della sentenza. L'ordinanza non afferma né può essere letta come affermazione di un principio generale ostativo alla detrazione per i beni dati in comodato, o comunque utilizzati da soggetti "a valle" diversi dal cessionario. In altri termini, la pronuncia si radica in uno specifico *deficit* probatorio e documentale. Una lettura espansiva, idonea a travolgere prassi consolidate, giurisprudenza compatibile e *ratio* unionale della neutralità, sarebbe, non solo metodologicamente scorretta, ma anche pericolosa sul piano sistematico.



## **Il fatto e il percorso processuale: dove si colloca il *focus* della decisione**

La vicenda trae origine dall'acquisto, nel 2011, da parte di Alfa S.p.A., di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con detrazione dell'IVA esposta. L'impianto viene di fatto gestito da una neocostituita controllata, Alfa E. S.r.l., partecipata al 100%, alla quale viene concesso in comodato gratuito il terreno e che, nel 2012, subentra nel contratto di fornitura con il fornitore dell'impianto. La linea difensiva di Alfa è la seguente: la controllata si impegna ad alimentare l'impianto esclusivamente con gli oli e i grassi animali prodotti dalla controllante; le cessioni di tali prodotti avvengono con IVA; l'investimento, pur "fisicamente" impiegato dalla controllata, sarebbe funzionale, in termini di strumentalità economica, al core business di Alfa.

Sia la Commissione tributaria provinciale che la Commissione tributaria regionale avevano rigettato i ricorsi. La Cassazione conferma con ord. n. 12227/2025, prendendo posizione anche su profili processuali per i quali rinviamo al seguente box.

### **Profili processuali dell'ord. n. 12227/2025**



## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Recesso tipico del socio “impresa” penalizzato dal 2026***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### **Novità fiscali Legge di Bilancio 2026**

[Scopri di più](#)

Il Disegno di **Legge di bilancio per il 2026** introduce una significativa rivoluzione per quanto concerne la **tassazione dei dividendi** percepiti nell'ambito del **reddito d'impresa**, intervenendo su uno dei principi cardine della fiscalità societaria italiana: il **regime di esclusione** (o parziale concorrenza) dalla **formazione del reddito**. La proposta di Legge, la cui approvazione in sede parlamentare potrebbe subire alcune modifiche, subordina l'applicazione del regime di parziale esclusione dei dividendi percepiti all'esistenza di una **partecipazione nel capitale non inferiore al 10%**. Questa misura, pur allineando il regime italiano a quello di molti Paesi europei, che richiedono una **partecipazione minima** (normalmente tra il 5% e il 10%) per l'esenzione, segna un **cambiamento radicale** rispetto all'approccio logico precedente, che mirava a prevenire la doppia imposizione economica degli utili societari a prescindere dalla quota detenuta.

Le modifiche riguardano sia i **soggetti IRES** sia i **soggetti IRPEF** che operano in **regime d'impresa** e sono previste attraverso la modifica degli [artt. 59](#) e [89, TUIR](#). Le **conseguenze per i soggetti** che detengono **partecipazioni “sottosoglia”** (inferiori al 10%) **sono rilevanti**:

- per i **soggetti IRES**, che attualmente beneficiano di un'esclusione dalla base imponibile pari al 95% (tassazione del 5%), in presenza di **partecipazione inferiore al 10%**, la **tassazione diverrà integrale** (concorrenza del 100% alla formazione del reddito);
- per i **soggetti IRPEF** (imprese individuali e società di persone), che attualmente godono di una parziale esclusione (la tassazione avviene sul 58,14% del dividendo), se la **partecipazione è inferiore al 10%**, anche per loro la **tassazione sarà integrale**.

Ai fini del computo della percentuale del 10%, si considerano non solo le **partecipazioni dirette** ma anche quelle **detenute indirettamente tramite società controllate** (ai sensi dell'[art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.](#)), tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla **catena partecipativa di controllo**. Queste nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili, riserve e altri fondi deliberate a **decorrere dal 1° gennaio 2026**.

Le novità introdotte per i dividendi hanno un impatto diretto anche sui **proventi percepiti dai soci in caso di eventi quali il recesso, l'esclusione, il riscatto delle partecipazioni, la riduzione**



**del capitale esuberante o la liquidazione della società**, poiché tali eventi **sono assimilati alla distribuzione di dividendi** per la quota che **eccede il costo fiscalmente riconosciuto** della partecipazione ([art. 47, comma 7, TUIR](#)). In queste ipotesi, le somme o il valore normale dei beni attribuiti al socio che esercita attività d'impresa devono essere **distinti in 2 componenti** ([circolare n. 36/E/2004](#)):

- **plusvalenza**, per la parte corrispondente alla ripartizione di capitale e riserve di capitale. Questa parte è assoggettata al regime fiscale delle plusvalenze. Su tale componente, **le modifiche al regime dei dividendi non hanno impatto**;
- **dividendo**, per la parte corrispondente alla **ripartizione di utili e riserve di utili**. Questa parte è assoggettata al regime fiscale dei dividendi. È su questa componente che agisce la **nuova limitazione del 10%**.

Pertanto, **se il socio recedente** (che è un soggetto IRES o IRPEF in regime d'impresa) deteneva una **partecipazione inferiore al 10%**, la **quota attribuita a titolo di ripartizione di utili e riserve di utili** (la quota “dividendi”) **sarà soggetta a tassazione integrale**, perdendo il regime di parziale esclusione. In caso di recesso, la percentuale di partecipazione **non inferiore al 10% deve essere verificata alla data immediatamente antecedente l'evento** (ad esempio, il recesso o l'esclusione), poiché successivamente il percepiente non detiene più la partecipazione nel capitale della società erogante.

È importante notare che se il **recesso avviene attraverso una modalità atipica**, come la cessione della partecipazione agli altri soci, il **reddito conseguito dal socio cedente** (con quota non superiore al 10%) si configura interamente come **plusvalenza e non ricade nel nuovo regime di tassazione dei dividendi**. Tale aspetto potrà avere una notevole incidenza sulla scelta del socio recedente sulla modalità di “uscita” dal capitale della società, privilegiando la **cessione della partecipazione** (recesso atipico) **a scapito della liquidazione della somma dovuta con prelievo dalle riserve della società** (recesso tipico).



## ACCERTAMENTO

# **Intelligenza artificiale e fisco: cronaca di una rivoluzione silenziosa**

di Andrea Bongi

Seminario di specializzazione

## Intelligenza Artificiale e fisco

Accertamenti e compliance fiscale l'era digitale

Scopri di più

L'utilizzo delle **tecniche più avanzate di intelligenza artificiale** da parte dell'Amministrazione finanziaria costituisce una vera e propria **rivoluzione silenziosa**. Si tratta, infatti, di tecniche e metodologie che non impattano direttamente sul contribuente, perché come ha recentemente affermato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, «... *l'intelligenza artificiale viene utilizzata esclusivamente in fase preistruttoria, cioè per individuare i contribuenti da sottoporre a controllo*».

Dal punto di vista normativo, le **fonti di attivazione delle analisi del rischio** informatizzate sui dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, **risalgono al 2019**.

Nello specifico è la Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) a individuare le **attività di analisi di rischio** basate sull'archivio dei **rapporti finanziari**, la cui disciplina è contenuta nell'[art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973](#). A tale fonte istitutiva primaria delle analisi di rischio, ha fatto poi seguito il D.M. 28 giugno 2022, in attuazione dell'[art. 1, comma 683, Legge n. 160/2019](#), relativo, appunto, al trattamento dei **dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari**, di cui al [comma 682](#) del medesimo art. 1 (in Gazz. Uff. n. 152 del 1° luglio 2022).

Le analisi informatizzate di rischio sui dati dell'archivio dei rapporti finanziari rappresentano, dunque, il **punto di partenza di questa rivoluzione silenziosa** che il Fisco sta portando avanti in maniera **sempre più spedita**.

Oltre a tale banca dati strategica, per le attività di contrasto all'evasione fiscale e alle frodi l'Amministrazione finanziaria può contare ora su un altro bacino, quasi sterminato, di **informazioni altamente delicate e sensibili**, da utilizzare sia per le attività di contrasto che di compliance fiscale: **l'archivio dati fattura integrati**.

Per il termine “dati fattura integrati” si intendono i **dati, estrapolati dai file fattura, riferiti alla natura, qualità e quantità delle operazioni**. Grazie al provvedimento del Garante della privacy n. 454 del 22 dicembre 2021, questi dati sono trattati solo **per le fatture emesse verso altri operatori economici**, escludendo quelle emesse da soggetti che operano **nel settore legale**.



Oltre a questa sterminata banca dati, il Fisco dispone ora anche di **nuovi strumenti normativi** messi in atti a seguito della recente Riforma fiscale.

Il riferimento è all'[\*\*art. 2, D.Lgs. n. 13/2024\*\*](#), la cui rubrica è appunto **“Definizione delle analisi di rischio”** che disciplina tali **attività informatizzate a carattere generale**.

Le attività di analisi di rischio vengono definite da tale disposizione normativa come un **vero e proprio processo**, composto da 1 o più fasi, che, al fine di **massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale**, alla frode fiscale e **all'abuso del diritto in materia tributaria**, nonché di quelle volte a stimolare **l'adempimento spontaneo**, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali utilizza, anche attraverso **la loro interconnessione**, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero **pubblicamente disponibili**, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a **uno o più indicatori di rischio desunti o derivati**, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una **previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi**.

Nel corso specialistico di Euroconference dal titolo **“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FISCO”** ci occuperemo proprio di **analizzare queste tematiche** sia dal punto di vista normativo, sia dal **punto di vista delle tutele dei contribuenti**.

La rivoluzione silenziosa in atto non è infatti esente da rischi per i contribuenti, che diventano sempre più elevati quando oggetto di trattamenti informatizzati sono **dati a elevata sensibilità, non solo fiscale**.

Recentemente sono giunte agli onori delle cronache vicende relative ad **accessi massivi e non autorizzati aventi a oggetto proprio l'archivio dei rapporti finanziari**, attraverso le quali, migliaia di contribuenti hanno visto cadere in mani poco raccomandabili **informazioni altamente sensibili** che li riguardano.

Proprio queste vicende giudiziarie hanno costretto l'Amministrazione a **implementare le misure di protezione dei dati** contenuti nell'anagrafe tributaria per **limitare al massimo il rischio di nuove e ulteriori intrusioni** indesiderate.

Dalle varie relazioni fornite dai vertici dell'Amministrazione finanziaria, emergono tutta una **serie di attività svolte sui dati dell'anagrafe tributaria** e le tecniche informatiche utilizzate.

Si tratta di **attività di estremo interesse e rilievo**, che evidenziano come si arriva alla creazione di liste selettive di contribuenti da sottoporre ad attività di accertamento, o di stimolo all'adempimento (la c.d. compliance), **partendo da preconstituiti indicatori di rischio fiscale**.

Nel corso del seminario avremo modo di esaminare **queste attività**, con riferimento ai singoli processi di selezione già messi in atto dall'amministrazione finanziaria.



Nella parte conclusiva del corso esamineremo anche le indicazioni fornite, su questa delicatissima materia, dal Garante della privacy e le **misure che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di accogliere sulla base proprio delle raccomandazioni** della suddetta Autorità.

Concluderà il corso specialistico una **disamina dei primi spunti che la giurisprudenza, interna ed eurounitaria, ha già fornito in relazione alla legittimità dei procedimenti amministrativi basati, in tutto o in parte, sull'intelligenza artificiale.**



## ISTITUTI DEFLATTIVI


# ***I dinieghi di rimborso sono senza contraddittorio fino all'emanazione del Decreto attuativo***

di Gianfranco Antico

Master di specializzazione

## Riforma accertamento e contenzioso 2025

Scopri di più



Da tempo si è avvertita l'esigenza di **uniformare la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale** in materia tributaria, prevedendone **un'applicazione generalizzata**, piuttosto che a **“macchia di leopardo”**.

Se la “vecchia” delega recata dall'[\*\*art. 9, lett. b\), Legge n. 23/2014\*\*](#), secondo cui occorreva rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e disporre la subordinazione dei successivi atti di accertamento «*all'esaurimento del contraddittorio procedimentale*», è rimasta inattuata, l'[\*\*art. 17, Legge delega n. 111/2023\*\*](#), ci ha riprovato, prevedendo **misure di semplificazione** e norme volte a **favorire il dialogo con il contribuente**.

In particolare, la [\*\*lett. b\), comma 1, del citato art. 17, Legge n. 111/2023\*\*](#), stabilisce, infatti, **l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio**, fuori dai casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori **forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato**, e la previsione di una **disposizione generale e omogena sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario**, indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo (a tavolino, ovvero mediante accessi, ispezioni e verifiche).

Il principio di delega – orientato ad accogliere il monito dei giudici costituzionali ([\*\*sent. n. 47/2023 della Corte Costituzionale\*\*](#)), rendendo generalizzati le regole di fondo che già governano il contraddittorio preventivo nelle ipotesi attualmente disciplinate dal Legislatore – ha trovato attuazione nell'[\*\*art. 6-bis, Legge n. 212/2000\*\*](#), **introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023**, secondo cui **tutti gli atti autonomamente impugnabili** dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria **sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo**.

Sono fatti salvi i casi in cui **non sussiste il diritto al contraddittorio**, dettagliatamente indicati nel **Decreto MEF 24 aprile 2024**, che ricorre **per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati**, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i **casi motivati di fondato pericolo per la riscossione**.



Al fine di assicurare un confronto preventivo, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo **schema d'atto**, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Restano ferme, in ogni caso, così come peraltro già annunciato **nell'atto di indirizzo del Vice Ministro del MEF Leo, del 29 febbraio 2024**, le altre **forme di contraddittorio**, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario. Indicazione avallata normativamente, atteso che **l'art. 7-bis, inserito in sede di conversione in Legge n. 67/2024, del D.L. n. 39/2024**, ha fornito l'interpretazione autentica del **comma 1 dell'art. 6-bis, Legge n. 212/2000**: esso si applica esclusivamente agli **atti recanti una pretesa impositiva**, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche **forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente**. Né trova applicazione agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di **crediti di imposta inesistenti**. Inoltre, il **comma 2, dell'art. 6-bis, Legge n. 212/2000**, si interpreta nel senso che **tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, da individuare con Decreto del MEF, rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore**.

È risaputo che il problema **dell'obbligo motivazionale** previsto in generale per gli atti tributari dall'**art. 7, Legge n. 212/2000**, si atteggia – **in materia di diniego di rimborso** – in modo del tutto diverso rispetto a quanto avviene nei provvedimenti espressivi di potestà impositiva, riscossiva o sanzionatoria. Infatti – in quest'ultimi casi – l'ufficio riveste il **“ruolo” di parte attiva del rapporto con il contribuente**, operando nella “veste” di creditore: a tal riguardo, espresse disposizioni di Legge (**art. 42, D.P.R. n. 600/1973**, e **art. 56, D.P.R. n. 633/1972**) hanno previsto che il provvedimento impositivo debba essere necessariamente motivato in relazione alle **ragioni di fatto e di diritto** che ne hanno giustificato l'emissione, anche in vista di una sua eventuale impugnazione giudiziale.

All'incontrario – in occasione delle istanze di rimborso – assistiamo a un capovolgimento delle posizioni **“in campo”**. In questo caso, infatti, **è il contribuente a rivestire il “ruolo” di parte attiva**, assumendo nei confronti dell'ufficio la posizione di creditore.

Pur se i **decreti attuativi sono una fonte di rango secondario** ed emanazione del potere regolarmente dei vari Dicasteri, **l'astrattezza della norma** – che **rimette al D.M. l'individuazione del valore minimo** dei rimborsi – **impone di attendere il Decreto attuativo per l'effettivo via libera alla norma**.

Né è pensabile che, allo stato, in assenza di D.M., gli uffici, in presenza di una **norma sostanzialmente aperta** – possano aprire il contraddittorio anche per **rimborsi di modestissimo valore**, a volte anche inferiori a 30 euro.



## ACCERTAMENTO

### **Indagini finanziarie con presunzione legale anche sul conto cointestato**

di Fabio Campanella

Master di specializzazione

## Riforma accertamento e contenzioso 2025

Scopri di più

L'Amministrazione finanziaria può accedere ai **dati, alle notizie, alle operazioni effettuate** e ai documenti relativi a qualsiasi **rapporto intrattenuto dai contribuenti con gli operatori finanziari e assicurativi**, come previsto dall'[art. 32, comma 1, n. 7\), D.P.R. n. 600/1973](#) – in relazione alle imposte sui redditi – e dall'[art. 51, comma 2, n. 7\), D.P.R. n. 633/1972](#), per quanto riguarda l'IVA.

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente [ord. n. 19159/2025](#) del 12 luglio 2025, è tornata ad affrontare la questione connessa al **potere dell'Amministrazione finanziaria di effettuare le indagini bancarie**, chiarendo che i richiamati articoli garantiscono una **presunzione legale in favore dell'Erario** – che non necessita, quindi, dei **requisiti di gravità, precisione e concordanza** ex [art. 2729, c.c.](#), essenziali per le presunzioni semplici – che può essere superata dal contribuente solo **attraverso una prova analitica**, da fornire **per ogni movimentazione del conto bancario**, che riesca a dimostrare che le citate operazioni **non siano riferite ad attività fiscalmente imponibili**; a fronte di un simile compendio probatorio, ricorda il Supremo collegio, il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore **l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente**, per ciascuna operazione, dandone espressamente conto nella **motivazione della sentenza**. I giudici hanno precisato, inoltre, in relazione ai **conti correnti cointestati tra il contribuente oggetto della verifica bancaria e terzi soggetti**, che non è «*sufficiente ad escludere l'operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità di un conto con il coniuge non impiegato nell'azienda ed alla commistione tra consumi familiari e attività della ditta*», riconoscendo, pertanto, **l'applicabilità della predetta presunzione legale** anche per i rapporti finanziari non utilizzati esclusivamente per **l'attività economica o gestiti congiuntamente con terzi soggetti**.

La Corte, inoltre, anche con la successiva e recente [ord. n. 29739/2025](#) dell'11 novembre 2025 è tornata ad affrontare la tematica in esame, con specifico riferimento alle **indagini finanziarie relative ai professionisti**, ricordando che resta invariata la presunzione legale con riferimento ai **versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo**, essendo venuta meno – all'esito della [sent. n. 228/2014](#) della Corte Costituzionale – **solo l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai**



prelevamenti sui conti correnti.

Il Supremo Collegio, con l'[ord. n. 19159/2025](#) in esame, è tornato incidentalmente ad approfondire anche la **natura del giudizio di rinvio** a seguito di una pronuncia della Cassazione, specificando che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura **non come atto di impugnazione**, ma come **attività d'impulso processuale** volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; esso è, pertanto, un procedimento chiuso, preordinato a una nuova **pronuncia in sostituzione di quella cassata** in cui non solo è inibito alle parti di ampliare il *thema decidendum*, mediante la **formulazione di domande ed eccezioni nuove**, ma operano anche le preclusioni derivanti dal **giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente di Cassazione**; neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema, pertanto, possono essere **dedotte o comunque esaminate**, giacché diversamente si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il **principio della sua intangibilità**.

Il collegio di legittimità ha chiarito, inoltre, che i **poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi** a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il **ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto**, per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi, il **giudice deve soltanto uniformarsi – ex [art. 384, comma 1, c.p.c.](#) – al principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione**, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, invece, **non solo può valutare liberamente i fatti già accertati**, ma anche indagare su **altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo** in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, infine, la *potestas iudicandi* del giudice del rinvio, oltre a estrinsecarsi **nell'applicazione del principio di diritto**, può comportare la **valutazione ex novo dei fatti già acquisiti**, nonché la valutazione di altri fatti la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle **direttive impartite dalla decisione di legittimità**.

Tornando alla questione principale della sentenza in commento, alla luce dell'interpretazione ermeneutica del Supremo collegio, si ritiene opportuno che i **contribuenti gestiscano i propri conti correnti con il massimo rigore**, cercando di dividere l'operatività professionale, che deve trovare una stretta rispondenza con la contabilità e i documenti commerciali, da quella familiare e personale, sia se effettuata mediante conti cointestati con altri familiari, sia **se operata mediante conti unicamente intestati al contribuente**, in modo da riuscire a dimostrare ai verificatori – a fronte di richieste avanzate dopo anni dall'effettuazione delle operazioni analizzate – che **le singole movimentazioni di conto sono estranee all'attività esercitata e, quindi, prive di valenza impositiva**.